

**Regolamento
del Fondo Sport-toto¹**
(del 18 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;
- la legge cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931;
- la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928;
- il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;
- gli statuti della Società Sport-toto e le sue direttive per l'utilizzazione dei proventi;
- la convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005,²

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la destinazione della quota parte (di regola il 25%) destinata al Fondo Sport-toto (di seguito Fondo) degli importi assegnati al Cantone Ticino dalla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantionale.³

²Il Fondo è destinato al promovimento dello sport nell'ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell'attività degli enti che operano a questo scopo. I contributi sono riservati alle discipline sportive riconosciute da Swiss Olympic elencate all'art. 3 cpv. 2.⁴

Art. 2⁵ ¹Il Fondo è gestito dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento) per il tramite dell'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto (in seguito Ufficio fondi). La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori viene determinata annualmente in sede di preventivo.

²Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:

- a) al capoufficio fino a fr. 10'000.–;
- b) al caposezione e al capoufficio per importi superiori a fr. 10'000.– e fino a fr. 30'000.–;
- c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30'000.– e fino a fr. 100'000.–;
- d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.–.

³Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.⁶

⁴I contributi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e termini. Se manca un'indicazione esplicita del termine, la decisione relativa al contributo concesso vale al massimo tre anni.

Art. 3⁷ ¹I contributi sono assegnati nei seguenti settori:

- a) attività delle federazioni cantonali;

¹ Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.

² Ingresso modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.

³ Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.

⁴ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

⁵ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedente modifica: BU 2012, 531.

⁶ Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 364.

⁷ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedenti modifiche: BU 2012, 531; BU 2014, 121.

- b) istruzione dei quadri, arbitri e giudici;
- c) costruzione di nuovi impianti sportivi e ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi esistenti;
- d) acquisto di attrezzi e materiale sportivo;
- e) organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale;
- f) centri di formazione regionali per giovani talenti sportivi;
- g) acquisto e leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile.

²Le discipline sportive soggette ai contributi previsti dal presente regolamento sono suddivise in tre gruppi:

I gruppo	II gruppo	III gruppo
atletica leggera	alpinismo/sci escursionismo	attività scacchistiche
calcio	canottaggio	canoa
disco su ghiaccio	ciclismo	curling
ginnastica	judò	gioco delle bocce
nuoto	pallavolo	golf
pallacanestro	pattinaggio	hockey su prato
sci	scoutismo	hockey su rotelle
	tennis	inline hockey
	tiro sportivo	rugby
	unihockey	scherma
		sport equestri
		sport handicappati
		tennis da tavolo
		triathlon
		vela

³Il Consiglio di Stato può, su richiesta delle rispettive federazioni cantonali, inserire nei gruppi sopra citati altre discipline riconosciute da Swiss Olympic e che non presentano i motivi di esclusione di cui all'art. 5.

Art. 4⁸ Contributi speciali possono essere concessi se interessi sportivi particolari lo giustificano.

Art. 5⁹ Non sono soggette a contributi le discipline sportive che, pur essendo riconosciute da Swiss Olympic, presentano eccessivi rischi per i praticanti e/o pericoli per la salute, caratteristiche di sport «estremo», rilevanti aspetti di inquinamento ambientale e/o fonico nonché le attività sportive motorizzate.

Art. 6¹⁰ ¹Le richieste per l'ottenimento dei contributi devono essere presentate secondo le disposizioni o le direttive specifiche emanate dall'Ufficio fondi.

²A giudizio del Dipartimento possono essere versati acconti sull'ammontare dei contributi stabiliti.

Capitolo secondo Promozione e attività delle federazioni

Art. 7¹¹ Alle federazioni del I gruppo sono assegnati:

- a) un contributo annuale fisso di fr. 25'000.-;
- b) un contributo annuale calcolato in ragione di una quota per ogni membro attivo o alunno affiliato alla rispettiva federazione; il contributo per ogni alunno corrisponde al 60% del contributo per un membro attivo.

Art. 8 ¹È considerato membro attivo chi è socio di una società affiliata a una federazione riconosciuta, partecipa all'attività della società, e per il quale la società versa la tassa alla federazione nazionale.

²I dirigenti amministrativi e i tecnici sono parificati ai membri attivi. Tutti gli altri soci (onorari, benemeriti, contribuenti, ecc.) non sono considerati membri attivi.

³È considerato alunno chi non ha ancora compiuto 15 anni.

⁴È considerata federazione l'associazione che raggruppa più società della medesima o affine disciplina sportiva. Può eccezionalmente essere parificata a una federazione cantonale anche una singola società purché affiliata a una federazione nazionale aderente a Swiss Olympic e per la cui disciplina sportiva non esiste una federazione cantonale.¹²

⁸ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

⁹ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹⁰ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹¹ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹² Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

Art. 9¹³ Alle federazioni del II gruppo e del III gruppo è assegnato un contributo annuale di fr. 25'000.–, rispettivamente di fr. 12'500.– ciascuna.

Art. 10¹⁴ 1Le federazioni presentano ogni anno il resoconto dell'impiego dei contributi ricevuti, il rapporto di attività, il conto annuale e la notifica del numero di membri delle società affiliate.

2Il Consiglio di Stato può negare i contributi di cui agli art. 7 e 9 quando essi non sono più in rapporto con l'effettiva attività sportiva svolta dalla federazione e dalle società a essa affiliate.

Capitolo terzo Corsi d'istruzione

Art. 11 Sono considerati corsi d'istruzione le lezioni pratiche o teoriche impartite dalle federazioni o per incarico delle stesse a persone qualificate allo scopo di formare o aggiornare quadri, arbitri e giudici.

Art. 12¹⁵ 1Il contributo per i corsi d'istruzione può essere al massimo del 75% dei costi riconosciuti.

2Non sono soggetti a contributi i corsi d'istruzione che possono essere organizzati e finanziati nell'ambito delle attività cantonali o federali di Gioventù e Sport, i corsi che non hanno carattere sportivo e i corsi di formazione o aggiornamento professionali (docenti, militari, polizia ecc.).

3Di regola, il contributo è assegnato per i corsi che si svolgono sul territorio nazionale. Contributi per l'organizzazione di corsi all'estero devono essere giustificati da ragioni eccezionali.

Art. 13¹⁶ 1Il richiedente presenta al Dipartimento la domanda con l'elenco circostanziato dei corsi e il preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.

2Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta del consuntivo e non può superare la somma determinata in base al preventivo.

Capitolo quarto Impianti sportivi

Art. 14¹⁷ 1Il contributo per la costruzione di nuovi impianti sportivi o per la ristrutturazione o il miglioramento di quelli esistenti può essere accordato solo per gli impianti destinati in modo preponderante alle società affiliate alle federazioni delle discipline elencate all'art. 3 cpv. 2.

2Sono pure soggetti a contributi i macchinari di costo superiore a fr. 3'000.- indispensabili per la preparazione delle superfici di gioco.

3Il contributo ammonta al massimo al 35% dei costi complessivi riconosciuti.

Art. 15¹⁸ 1Il contributo può essere negato se l'impianto risulta superfluo o eccessivo nel concetto di una razionale ripartizione di impianti analoghi sul territorio cantonale e quando il finanziamento dell'opera non è assicurato e/o non sono dati i presupposti per una sostenibile gestione economica dell'infrastruttura.

2Sono esclusi da contributi gli impianti sportivi la cui realizzazione costituisce l'adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico (installazioni sportive scolastiche, poligoni di tiro a 300 m ecc.) e gli impianti costruiti a scopo di lucro, riservati casi eccezionali di pubblico interesse.

3Sono pure esclusi da contributi i costi d'esercizio e di manutenzione degli impianti e dei macchinari.

Art. 16¹⁹ La richiesta deve essere presentata al Dipartimento con il preventivo di spesa, il piano di finanziamento, i progetti esecutivi e la licenza edilizia. L'autorità può richiedere ulteriore documentazione ed esigere la modificazione del progetto.

Art. 17²⁰ 1Il contributo massimo è determinato in base al preventivo di spesa.

¹³ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹⁴ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹⁵ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹⁶ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹⁷ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹⁸ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

¹⁹ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

²⁰ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

2Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.

3Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l'importo stabilito sulla scorta del preventivo; il versamento del contributo è inoltre subordinato alla verifica dei lavori da parte dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti.

Art. 18²¹ 1I contributi devono essere restituiti se, entro 15 anni dal momento del loro pagamento (10 anni per i macchinari), gli impianti sono sottratti alla loro destinazione, alienati a persone o enti non aventi diritto a contributi o usati a scopo di lucro; può essere chiesta la restituzione anche nel caso di trascuratezza nella manutenzione.

2La restituzione di contributi è ordinata dal Consiglio di Stato.

3Il beneficiario del contributo è tenuto a notificare all'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto ogni cambiamento di proprietà e di ragione sociale.

Capitolo quinto **Attrezzi e materiale sportivo**

Art. 19²² 1Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di contributi per l'acquisto di attrezzi e di materiale sportivo importanti utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.

2Non sono soggette a contributi le attrezzature e le macchine d'ufficio, il materiale pubblicitario e amministrativo e l'equipaggiamento personale.

3Sono pure esclusi l'acquisto di attrezzi e materiale di uso e consumo, di costo ridotto e le revisioni e le riparazioni. Valgono inoltre le esclusioni previste per gli impianti di cui all'art. 15 cpv. 2.

Art. 20²³ Il contributo ammonta al massimo al 50% dei costi e non può superare, per lo stesso richiedente, fr. 10'000.– in due anni consecutivi.

Art. 21²⁴ 1La richiesta di contributo deve essere presentata al Dipartimento corredata di una relazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.

2Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa.

3Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l'importo stabilito sulla scorta del preventivo.

Capitolo sesto **Manifestazioni**

Art. 22²⁵ È possibile erogare contributi per le manifestazioni sportive di carattere nazionale o internazionale autorizzate dalle rispettive federazioni.

Art. 23²⁶ 1Il contributo ammonta, al massimo, al 30% dei costi complessivi riconosciuti.

2Per manifestazioni di particolare risonanza e importanza il Consiglio di Stato può accordare un contributo superiore fino a un massimo del 50%.

Art. 24²⁷ 1La richiesta di contributo deve essere presentata al Dipartimento corredata di una relazione circostanziata della manifestazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il contributo massimo è fissato in base al preventivo.

2Il contributo definitivo è fissato in base ai costi effettivi riconosciuti e non può essere maggiore dell'importo stabilito sulla scorta del preventivo. Esso non può, in ogni caso, superare l'eventuale disavanzo della manifestazione.

Capitolo settimo **Centri di formazione regionali**

²¹ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172; precedente modifica: BU 2012, 531.

²² Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

²³ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

²⁴ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

²⁵ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

²⁶ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

²⁷ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

Art. 25²⁸ 1È possibile erogare contributi per i centri di formazione regionali per giovani talenti sportivi (di seguito centri) con sede in Ticino e gestiti dalle rispettive federazioni cantonali o su mandato delle stesse.

2Entrano in considerazione solo i centri con concetti o programmi di formazione riconosciuti dalle federazioni nazionali di riferimento, rispettivamente da Swiss Olympic e dall'Ufficio federale dello sport.

Art. 26²⁹ 1Il contributo annuo ammonta al massimo a fr. 30'000.– per specialità sportiva o categoria d'età; per il riconoscimento delle specialità sportive fanno stato le Direttive di Swiss Olympic.³⁰

2In caso di centri con più specialità o categorie d'età, la federazione può beneficiare al massimo di fr. 60'000.– l'anno.

Capitolo ottavo Veicoli di trasporto

Art. 27 1Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di contributi per l'acquisto o il leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile che praticano una disciplina sportiva in ambito federativo.³¹

2Entrano in considerazione solo i veicoli nuovi e i veicoli d'occasione che hanno al massimo 3 anni di vita (fa stato la prima data d'immatricolazione) e percorso al massimo 60'000 km.

Art. 28³² Il contributo ammonta al massimo al 30% dei costi per l'acquisto e al 25% per il leasing, ritenuto un importo massimo di fr. 16'500.– per l'acquisto e fr. 3'000.– all'anno per il leasing.

Art. 29³³ 1I contributi per l'acquisto devono essere restituiti se, entro 5 anni dal loro versamento, i veicoli sono sottratti alla loro destinazione o alienati a enti non soggetti a contributi.

2La restituzione di contributi è ordinata dal Consiglio di Stato.

Capitolo nono Disposizioni finali

Art. 30 Il regolamento per la ripartizione dei proventi dello Sport-toto del 7 ottobre 1998 è abrogato.

Art. 31 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

Pubblicato nel BU **2011**, 46.

²⁸ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

²⁹ Art. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 531.

³⁰ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

³¹ Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

³² Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.

³³ Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 172.